

**Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 13/01/2023) 01/02/2023, n. 3027
OMISSIS**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'avv. A.A., premettendo di avere svolto attività difensiva in favore di B.B., al fine della proposizione di un ricorso in cassazione avverso il decreto n. 115 del 14 maggio 2018 emesso dalla Commissione Tributaria Provinciale di *omissis*, e per il quale il contribuente era stato ammesso in via provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di (Omissis), evidenziava che il giudizio in cassazione era stato definito con l'ordinanza n. 15460 del 21 luglio 2020 di rigetto del ricorso.

Aggiungeva che aveva rivolto al Presidente della CTP di *omissis* istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'assistenza dell'B.B. nel giudizio di cassazione, ma che la richiesta era stata dichiarata inammissibile.

Avverso tale provvedimento aveva proposto opposizione dinanzi al Tribunale di *omissis* ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, al fine di conseguire la liquidazione dei compensi dovuti.

Il Tribunale di *omissis*, con ordinanza del 10 novembre 2021, ha dichiarato inammissibile l'opposizione.

Osservava che ai sensi del D. Lgs n. 150 del 2011, art. 15 l'opposizione deve essere indirizzata al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, così che essendo il decreto oggetto di causa stato adottato dal Presidente della CTP di *omissis*, non poteva essere l'opposizione rivolta al Tribunale di *omissis*, né sotto il profilo della competenza funzionale né sotto quello della competenza territoriale.

Per la cassazione di tale ordinanza A.A. sulla base di un motivo.

Il Ministero della Giustizia ha resistito ai soli fini dell'eventuale discussione orale.

2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15 nonché del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170.

Si deduce che in caso di patrocinio a spese dello Stato concesso per un giudizio tributario deve reputarsi che la competenza a decidere sull'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione spetti al Tribunale ordinario, e ciò in ragione del fatto che la controversia, sebbene occasionata da una causa di natura tributaria, ha però ad oggetto un diritto soggettivo patrimoniale per il quale la competenza è del giudice ordinario.

Il motivo è fondato.

Rileva a tal fine il principio affermato da questa Corte, nella sua più autorevole composizione, nella sentenza n. 26908 del 2016, a mente della quale spetta al giudice ordinario conoscere dell'opposizione proposta, ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, né la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice

amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta la Cost., art. 111, comma 2, avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

La motivazione della decisione richiamata, pur prendendo le mosse dall'opposizione avverso un decreto di liquidazione emesso per i compensi del difensore della parte ammessa al detto beneficio dal giudice amministrativo, ha però evidenziato, con affermazioni che hanno una valenza che travalica le ipotesi in cui il contenzioso a quo si sia svolto dinanzi al GA, e che sono quindi suscettibili di estensione ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali, che il procedimento di opposizione, previsto dal D.lgs. 150 del 2011, al pari di quello prima disciplinato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell'onorario (Cass., S.U. n. 19161 del 2009).

Ne deriva che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, trattandosi di un giudizio autonomo - avente ad oggetto la controversia relativa alla spettanza e alla liquidazione del compenso - e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo.

Non sussiste quindi alcuna "connessione ontologica tra il contenzioso volto al recupero del compenso professionale e la controversia di base" (Corte Cost. 11.4.2008, n. 96), né può ostare a tale conclusione la previsione secondo cui il ricorso deve essere proposto al "capo dell'Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento", atteso che ciò non implica una necessaria coincidenza. In tal senso rileva che il D.lgs. n. 150 del 2011, art. 15 è certamente volto a valorizzare (così come il previgente D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170) la prossimità organizzativa tra primo decidente e giudice dell'opposizione, ma sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale. Si tratta, insomma, di una norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, così che ove la giurisdizione sulla causa a quo appartenga ad un giudice speciale, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia oggetto dell'opposizione.

Deve quindi essere affermato il seguente principio di diritto: "Spetta al giudice ordinario la cognizione dell'opposizione proposta, ex D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l'attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario". Ne deriva che la declaratoria di inammissibilità impugnata è erronea e che la relativa ordinanza deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di *omissis*, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di *omissis*, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria, il 1 febbraio 2023